

e garantita

SD

SCUOLA e didattica

NOTIZIARIO
PROFESSIONALE

SD
INTERVENTI

L'AUTONOMIA SCOLASTICA E FONDAMENTI DI SENSO

Gaetano Cinque

La sequenza normativa di quest'ultimo periodo per la scuola dell'autonomia ha subito un'accelerazione e i documenti legislativi primari e secondari sono diventati davvero tanti, da risultare un'avventura d'arrivare per un percorso di chiarezza. Tuttavia noi pensiamo che questa prolificità normativa sia la chiara espressione non solo di una forte volontà politica di una svolta riformatrice reale, ma anche il segno tangibile che l'autonomia non può essere una semplice dichiarazione di volontà ma ha bisogno di strumenti operativi legislativi.

L'autonomia non è anarchia, non vuol dire assenza di quadri di riferimento. Anzi! L'autonomia è certezza di canoni di riferimento, è linguaggio comune che deve essere compreso da tutti. Ben sappiamo che ogni forma di federalismo ha poi bisogno di un potere forte centrale e di contesti di intesa comune per evitare dispersione, localismi, confusioni. Sempre più lo sviluppo dell'autonomia ha bisogno di consolidare prospettive, finalità, standard di riferimento.

La scuola dell'autonomia nasce quindi all'interno di un più ampio sviluppo riformatore dello stato italiano. Alla fine di questo millennio, dopo decenni di tentativi di modificazione dello stato sociale e della pubblica amministrazione, dopo lotte più o meno efficaci per la riduzione dello spreco attraverso operazioni sempre più rigorose di controllo sulle procedure che hanno provocato quel sentire comune, per cui Pubblica Amministrazione è diventata sinonimo di burocrazia soffocante e nemica del cittadino, una nuova concezione si è fatta avanti sia rispetto al-

lo stato sociale che rispetto al rapporto del cittadino con il settore pubblico. Infatti ormai è discorso palese che non la procedura interessa ma l'esito. *Bisogna rispondere dei risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità.*

In verità questa responsabilità della P.A. era già stata richiesta dalla nostra Costituzione Repubblicana all'articolo 97, laddove è detto che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*. Il buon andamento e l'imparzialità avrebbero dovuto garantire un servizio a tutto vantaggio del cittadino. Ma ciò non sempre è accaduto. Pensiamo al carattere rivoluzionario che rappresenta oggi per contrasto il regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 (semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa), della legge 15 maggio 1997 n. 127: «Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive», la cosiddetta autocertificazione nel quadro più generale dello snellimento della P.A. Il "Sole 24 ore" titolava così l'articolo di presentazione dell'approvazione ministeriale: *"Autocertificazione, una spallata alla burocrazia"* (Legge Bassanini 2).

La Riforma del Pubblico Impiego: il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Nel diritto amministrativo la P.A. è il servizio organizzato dallo Stato per soddisfare le esigenze dei cittadini. È la comunità dei cittadini che si organizza e si dà stru-

menti per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno. Pertanto non può essere concepita una P.A. nemica dei cittadini. Non è legittimo pensare che un servizio amministrativo nasca creando problemi e disagio agli interessi comuni e individuali. Tuttavia la pretesa di essere l'espressione di un bene collettivo perché pubblico può dare adito a concezioni errate di potere supremo e paternalistico al punto tale che la P.A. possa sentirsi così investita dalla verità da ritenersi unica interprete delle esigenze dei cittadini. *"Io so cosa è giusto o non giusto per te. Io so cosa ti può essere utile, oppure no"*. È la concezione dello Stato Etico, una concezione che tanti guasti ha prodotto nel mondo e in Italia, anche nel recente passato. Uno Stato che ritiene di dover interpretare i bisogni centralisticamente e predisporre gli interventi a prescindere dal diretto intervento di chi fruisce di quei servizi.

Appare così evidente la rivoluzione copernicana rappresentata dalle recenti disposizioni legislative nel segno dell'autonomia che fanno parlare di vera e propria *riforma del pubblico impiego*.

Sul piano della ricostruzione documentale della innovazione amministrativa dobbiamo partire dal *Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

Al Titolo 1 (Principi generali) art. 1, tra le finalità della riforma vengono indicate quelle di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea... b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale

dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

Pertanto alla base del rinnovamento c'è un'esigenza di maggiore efficienza ed efficacia di un servizio pubblico che scende sul terreno del confronto e del dar conto in termini di responsabilità degli esiti del servizio attivato. Siamo molto lontani da una concezione di servizio del quale, perché pubblico, nessuno risponde.

La scuola è parte integrante della Pubblica Amministrazione. Il comma 2 del Decreto Legislativo n. 29 include nelle amministrazioni pubbliche gli istituti e scuole di ogni ordine e grado. E così anche la scuola viene investita dalla riforma e si apre all'esterno liberandosi del "privilegio" di essere l'unica interprete delle esigenze della collettività. Già una prima rottura dell'isolamento dell'istituzione scolastica fu rappresentata dai decreti delegati del 1974 quando si cominciò a parlare di scuola partecipata, di scuola aperta al territorio, di scuola gestita da organi collegiali di rappresentanza per una prima considerazione di voci provenienti da chi fruisce del servizio. Tuttavia la riforma collegiale era all'interno di una visione della P.A. ancora fortemente centralizzata e il servizio scolastico si caratterizzava in maniera illuministica come offerta di per se stessa valida perché erogato da un ente ontologicamente valido.

Un altro aspetto significativo introdotto dal decreto legislativo 29 riguarda i rapporti di lavoro nella P.A. che si configurano come rapporti disciplinati dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa (fatte salve diverse disposizioni contenute nel testo). Come si vede l'opera di "laicizzazione" della pubblica amministrazione procede decisamente. Cosa dire poi del tema delle responsabilità circa i risultati? È veramente sorprendente trovare un articolo dal titolo incisivo: "Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali". I dirigenti sono i primi ad essere valutati e a rispondere degli esiti. Il decreto elabora una funzione estremamente interessante del dirigente della P.A.: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi... Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" (art. 3, comma 2). Anche i dirigenti scolastici in quanto dirigenti pubblici rispondono in ordine ai risultati. Infatti il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane... assicurando la qualità dei processi formativi.

La Legge 15 marzo 1997 n. 59: la natura dell'autonomia

In un tale contesto di impegno da parte della P.A. di organizzare un servizio i cui risultati siano sottoposti a valutazione e

quindi con forte valenza di responsabilità rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati, l'autonomia è il passaggio obbligato per una amministrazione pubblica che voglia avere i caratteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

L'autonomia trova il suo caposaldo legislativo nella Legge 15 marzo 1997, n. 59. La legge recita come intestazione: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Pertanto l'articolo 21 della legge che attribuisce l'autonomia alle scuole va letto nel contesto più generale del documento che rappresenta la svolta decisiva della riforma avviata dal decreto 29.

E allora qual è il significato più profondo dell'autonomia così come viene fuori dal testo legislativo?

Credo che l'articolo 4, comma 3 della legge 59 relativamente ad alcuni dei principi che devono essere osservati nel conferimento delle funzioni (si badi bene conferimento e non un semplice decentramento amministrativo) alle regioni e agli enti locali, ci permetta di delineare alcune caratteristiche della vera natura dell'autonomia, per lo meno così come è definita sul piano legislativo.

Il principio di sussidiarietà favorisce un rapporto più ravvicinato tra bisogno ed erogazione del servizio (... "anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità...").

Il principio di completezza garantisce un conferimento non "dimezzato" o privo di "effettivo potere".

Il principio di efficienza e di economicità determina una delle finalità più significative dell'autonomia: una P.A. veramente al servizio dei cittadini.

Il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali fa dell'autonomia un processo non di isolamento o di localismo, ma di collaborazione e di rete dei servizi.

Il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità crea le condizioni perché effettivamente si possa agire e conseguentemente rispondere degli esiti.

L'articolo 21 della legge n. 59: l'autonomia scolastica

Per quanto riguarda lo specifico scolastico, l'articolo 21 della legge 59 del 15 marzo 1997 rappresenta un vero e proprio programma di riforma non solo dell'organizzazione degli istituti scolastici ma di tutta la pratica didattica quotidiana e del servizio insegnamento-apprendimento, che ben si inquadra nel più generale piano del ministro della P.I. di trasformazione dell'assetto istituzionale della scuola. Siamo in sostanza di fronte a quei passaggi radicali che segnano la storia di un'istituzione per molti decenni successivi: vedi ad esempio cosa ha rappresentato la riforma scolastica di Giovanni Gentile del 1923 che ancora è presente in molti contesti operativi e istituzionali della scuola superiore.

L'articolo 21 della legge 59 illustra tutti gli aspetti dell'autonomia previsti per la scuola e rinvia alla promulgazione dei Regolamenti (fonti normative secondarie) la loro attuazione pratica. Finora il governo ha prodotto il regolamento sul dimensionamento degli istituti, quello sulla dirigenza dei capi d'istituto (D. L.vo n. 59, 6 marzo 1998) e quello concernente l'autonomia delle scuole (quest'ultimo con il DPR n. 275, 8 marzo 1999). All'interno di questi atti applicativi dell'autonomia va inserito anche il DPR 24 giugno 1998, n. 249 che contiene il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Tre sono gli ambiti di intervento dell'autonomia: a) organizzativo (flessibilità del servizio scolastico compreso il superamento 1 - dell'unitarietà del gruppo classe e della modalità dell'impiego dei docenti, 2 - dell'unità oraria della lezione 3 - della distribuzione oraria settimanale delle lezioni su sei giorni) per una finalità di ottimizzazione delle risorse umane finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali; b) didattico (scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti aggiuntivi) con il chiaro scopo di far conseguire a tutti gli alunni il successo formativo; c) di ricerca e di integrazione (ampliamento del servizio e sperimentazione di innovazioni) per una valorizzazione sul territorio dell'unità scolastica intesa anche come luogo di elaborazione autonoma di cultura.

A decorrere dal 1° settembre 2000 si applica il Regolamento dell'autonomia, che individua nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) il "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" (articolo 3 del Regolamento).

Tale piano dovrà permettere, nell'ambito delle finalità generali nazionali della formazione culturale e civile, il conseguimento del successo dell'apprendimento di ciascun alunno proprio grazie ai percorsi formativi predisposti che devono puntare al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, alla promozione delle potenzialità di chi apprende. Quindi diventa fondamentale per l'elaborazione del piano capire i bisogni di chi ha diritto ad apprendere, capirne le potenzialità e in base a ciò predisporre l'intervento. Non esiste più l'alibi del programma o delle finalità di una disciplina intesa rigidamente. L'esito del processo insegnamento-apprendimento non può essere più soltanto una valutazione delle capacità dell'allievo, adeguata o meno agli studi scolastici. È responsabilità del servizio scolastico far conseguire il successo secondo le attitudini e gli interessi dell'alunno, perché il diritto all'apprendimento, che è un diritto naturale e istituzionale, possa essere pienamente soddisfatto. E di ciò l'organizzazione scolastica deve rispondere. Deve rispondere ad esempio circa la carenza di motivazioni e interes-

si da parte degli allievi giudicati disattenti e svogliati, se non si dà prova di aver attivato iniziative differenziate e percorsi oggettivamente validi, visto che il comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento indica la possibilità di programmare sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più discipline, senza che simili attività siano giudicate secondarie e quindi non rilevanti ai fini della valutazione dell'apprendimento. Non c'è più una gerarchia tra le varie attività disciplinari; tutte le proposte culturali, tutti i progetti hanno una loro dignità epistemologica, purché ovviamente siano inseriti nel POF.

Il Piano dell'Offerta Formativa: la sfida autorganizzativa delle scuole

Ed è proprio nella stesura del documento di progettazione del sistema organizzativo del servizio scolastico che ogni scuola dovrà misurare la sua effettiva capacità di rispondere ai bisogni degli utenti che ad essa si rivolgono. L'articolo 3 del DPR n. 275/99 relativo al regolamento sull'autonomia definisce così il POF: "Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". È evidente che tale documento non può nascere improvvisamente come atto cartaceo per adempimento di norma, come può essere accaduto precedentemente con la richiesta della Carta dei servizi. Qui siamo di fronte a comportamenti che prescindono da ciò che si intende dichiarare. Infatti il POF prima di essere documento è vita vissuta, conosciuta, sotto gli occhi degli utenti quotidianamente. Il POF è il servizio erogato, è la scuola nella sua quotidiana organizzazione. Il POF è nell'attività dei docenti, nelle visite didattiche, nei laboratori, nell'insegnamento della lingua straniera proposta, nel corso di teatro o di informatica, è nel tempo scuola prolungato, è nel progetto di Educazione alla salute o nelle attività di orientamento, è nel servizio mensa o di prescuola, è nel sistema di accesso e uscita dall'edificio scolastico, è nell'accoglienza al mattino del disabile al cancello di entrata nel cortile della scuola, è nella modalità dei colloqui scuola-famiglia, è negli aspetti organizzativi e di relazione per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi alunni nell'unità scolastica (siano alunni stranieri, italiani, o in situazione di svantaggio), è nei corsi di recupero attivati, è negli insegnamenti aggiuntivi di latino o di matematica. Quindi la scuola non può barare, non può fare un documento che non si innesti su una realtà già operante. Il POF nasce sulla scuola "militante", su una tradizione che nel corso degli anni si è consolidata. Allora l'impegno (la sfida) è quello di rendere trasparente, organico, ripensato il servizio in atto. Le scuole hanno un appuntamento inevitabile ormai (e in alcuni casi, come per le scuole cittadine, con forte carattere concorrenziale) ed è quello che precede la

scadenza delle iscrizioni degli alunni. Si convocano assemblee per i genitori, che sono sempre più attenti a ciò che le scuole offrono in termini di servizi e qualità dell'istruzione. Ed è qui che il POF si rivela nella sua vera natura di descrizione dell'organizzazione delle attività scolastiche: documento scritto ed illustrato ai futuri utenti e quindi con forte valenza di contratto formativo. Tuttavia quel documento non può essere semplicemente la fotocopia dell'esistente e della tradizione. L'autonomia gli affida una funzione più alta: il POF è il punto di arrivo di un processo di analisi dei contenuti del servizio scolastico rispetto ad una chiara definizione delle esigenze dell'utenza concretizzate in obiettivi e finalità che nell'ambito del contesto nazionale d'istruzione si intendono perseguire. Allora bisogna porsi in un atteggiamento di lettura dei bisogni del contesto sociale e ambientale e provare a dare ad essi risposte educative e di istruzione con progetti coerenti e specifici (e ciò anche con gli strumenti tipici dell'indagine sociologica magari affidata ad un gruppo di lavoro che faccia da collegamento con il Collegio dei docenti e con il Consiglio d'Istituto). Così l'articola-

zione delle attività scolastiche in tutti i suoi aspetti didattici ed organizzativi, dall'offerta del tempo scuola alle attività aggiuntive di insegnamento, dal sistema quotidiano della didattica alle iniziative di integrazione culturale ed educativa, si inquadra in un sistema organico e trasparente che può essere letto e compreso da chi accede a quella scuola, con la possibilità di poter confrontare anche ciò che si dichiara con ciò che poi effettivamente si realizza. Allora il POF è in ultima istanza uno strumento di crescita e sviluppo dell'autonomia: spinge all'innovazione in coerenza con l'evolversi dei bisogni dell'utenza nella costante ricerca di specificare una risposta che mantenga costante, pur nella sua funzione "adeguatrice", la qualità culturale del servizio scolastico nazionale.

Il sapere nella scuola dell'autonomia

Così non è più pensabile che il servizio scolastico denunci un'incapacità di affrontare problemi relativi al clima di una classe oppure ai livelli di apprendimento dei suoi alunni. La denuncia si deve tra-

KAPPA * ASTERISCHI di KAPPA * ASTERISCHI di KAPPA * ASTERISCHI

* * *

Democrazia o demagogia?

Da un'intervista a Daniela Colturani (Cisl) pubblicata su «Avvenire» 16 febbraio 2000.

A proposito del «concorso» bisogna evitare le vie demagogiche. A chi si riferisce? «In primo luogo al ministro Berlinguer che con un messaggio demagogico da democrazia virtuale va dicendo ai docenti "scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate". E alla fine farà di testa sua. Anche perché sarà impossibile arrivare ad una sintesi davanti ad una valanga di risposte che diranno tutto e il contrario di tutto. Risultato? Una grande confusione».

Il concorso non è l'unico motivo della vostra protesta. Del riordino dei cicli, cosa non vi piace? «Tutto. Le nostre obiezioni sono sia sul metodo sia nel merito di questa legge». Cominciamo dalle critiche sul metodo. «Una legge così importante è giunta al traguardo finale soltanto con il consenso della maggioranza di governo, ma priva di quel vasto consenso sociale che era necessario e doveroso. Davvero inaccettabile anche la scelta di blindare il testo evitando qualsiasi possibilità di modifica». E nel merito? «Questi cicli sono un contenitore vuoto, il cui contenuto è affidato al lavoro del ministero, al quale è dato un eccesso di delega. Inoltre vi è l'abbassamento di un anno del percorso formativo e questo a nostro giudizio pregiudica la qualità e penalizza il patrimonio rappresentato da elementare e media. Senza dimenticare che al termine di questa operazione, nonostante le assicurazioni del ministro, ci saranno 50mila esuberanti. Che fine faranno? Certo sarà difficile pensare di compensare il tutto con i pensionamenti».

Comunicato stampa del Ministero della P.I.

Al numero **800903134** corrisponde un fax gratuito per l'utente, con il quale far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione, analisi e proposte sul tema dello sviluppo della "professione docente" che tante polemiche ha suscitato in queste ultime settimane.

Con questa sorta di "fax verde" continua la fase di ascolto del mondo della scuola già iniziata con l'apertura del Forum di discussione sul sito www.istruzione.it al quale continuano ad arrivare centinaia di messaggi e che ha, altresì, registrato migliaia di contatti. Roma, 8 marzo 2000.

KAPPA * ASTERISCHI di KAPPA * ASTERISCHI di KAPPA * ASTERISCHI

sformare in capacità di definizione dei problemi, delle esigenze e dei bisogni di chi apprende con la corrispondente capacità di dare risposte adeguate, perché flessibili, non più ingabbiate da rigidità normative centralistiche. Questa è appunto l'altra grande sfida dell'autonomia. Offrire a tutti l'opportunità di crescere in sapere e in umanità, secondo la propria diversità senza che ci si appelli a modelli cognitivi prefissati o gerarchicamente predisposti. Ognuno ha una sua dignità di conoscenza e di espressione. Bisogna far scaturire nei soggetti il proprio mondo e le proprie attitudini. La scuola diventa il luogo privilegiato per tutti e non più un obbligo di rigidità e a volte di sofferenza, e la competizione nell'apprendimento si caratterizzerà per la pluralità delle occasioni e per un confronto di diversità. Allora la scuola non ha più un pacchetto confezionato di saperi da trasmettere, non ha più quel carattere autoritario di saperi da imporre illuministicamente ad un'utenza che è portatrice di ignoranza o false conoscenze. La scuola si orienta verso gli utenti, cerca di capire i bisogni e predispose il servizio. E gli utenti (veri clienti al banchetto dei saperi complessi diversificati ricchi variopinti nuovi o con profondissime radici nel passato, saperi che devono essere presentati anche con intelligente capacità di attrazione) partecipano attivamente, vengono riconosciuti nella loro individualità e contribuiscono per la definizione dei loro bisogni da parte degli operatori scolastici. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti compresi i libri di testo sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa (comma 5, art. 4). Cadono gli ultimi alibi: i libri di testo sono difficili, mancano strumentazioni adeguate ai percorsi individuali! Il Regolamento precisa, sempre al comma 5, che si devono favorire l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. Una scuola nel predisporre il POF non può quindi permettersi di tenere inutilizzato o scarsamente utilizzato il parco delle macchine informatiche.

Il Piano dell'Offerta che insieme alla carta dei servizi e al Regolamento d'istituto rappresenta un vero e proprio patto formativo, acquisendo anche il carattere di certificazione di qualità del servizio erogato, dovrà esplicitare il curriculum obbligatorio che dovrà integrare "la quota definita a livello nazionale con la quota riservata per ogni istituzione scolastica che comprende le discipline e le attività liberamente scelte" (art. 8, comma 2). Ciò al fine di garantire il carattere unitario del sistema dell'istruzione senza che si perda il pluralismo culturale e territoriale. La variazione di scelte già effettuate ovviamente dovrà tenere conto delle attese delle famiglie e degli studenti in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto (art. 8, comma 6).

Accanto al curriculum così definito l'istituzione scolastica può arricchire l'offerta formativa con altre iniziative ed opportunità sempre nell'ottica di rispondere all'utenza e al territorio. In questo modo l'elevazione del livello culturale e civile della comunità trova nel servizio scolastico realmente un punto di forza e la scuola

come servizio pubblico che utilizza denaro pubblico si inserisce perfettamente nel rinnovato quadro dello Stato sociale.

Non c'è qualità di un servizio se non ci sono controllo e verifica. L'autonomia presuppone standard di qualità del servizio e obiettivi di apprendimento (articolo 8). Non ci sono più programmi da rispettare. Non c'è più il rapporto di illusione tra programma svolto e apprendimento realizzato dagli alunni. A livello centrale vengono fissati obiettivi generali del processo educativo e specifici dell'apprendimento, gli standard della qualità del servizio. La valutazione quindi acquisterà una doppia valenza: i livelli raggiunti dagli alunni, ma soprattutto la definizione di crediti e debiti formativi (non più quindi valutazioni sommarie e generiche), e la capacità di incisività del servizio erogato. Non più un semplice prendere atto di ciò che gli alunni fanno o non fanno. Anche la scuola dovrà rispondere della coerenza del suo servizio con gli standard fissati a livello ministeriale. Inoltre è da sottolineare che è impegno delle istituzioni scolastiche, proprio in considerazione dell'eguale valore riconosciuto ad ogni percorso di apprendimento predisposto, il dover sempre certificare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili anche in riferimento a quelle attività nate per ampliamento dell'offerta formativa o per scelta libera degli alunni stessi (art. 10).

La nuova professionalità docente nella scuola dell'autonomia

Come appare evidente da quanto finora detto, l'autonomia chiama tutti ad una responsabilità maggiore e le funzioni attribuite al ruolo professionale di ciascuno acquistano una complessità coerente con un servizio pubblico che deve essere ben attrezzato se vuole rispondere alle sfide che la società pone o che la nuova concezione di stato sociale richiede, visto che nessuno può permettersi il lusso dello spreco impunito.

Ed anche il contratto del comparto scuola, siglato dalle organizzazioni sindacali con l'ARAN, delinea le funzioni professionali in un'ottica nuova, di maggiore responsabilità rispetto ad un servizio scolastico che richiede più competenza e più consapevolezza.

L'art. 16 del contratto identifica la funzione responsabile del docente per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione e la verifica (per gli aspetti pedagogici e didattici) del piano dell'offerta formativa, "adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento".

Per questo profilo vengono delineati gli aspetti di competenza che mi sembrano particolarmente interessanti e che ben si inseriscono nel rinnovato valore morale e civile della professione docente. E così accanto alle competenze disciplinari l'insegnante deve avere il dominio di ambiti pedagogici e metodologico-didattici, compresa ovviamente una forte capacità organizzativa. Ma soprattutto il docente

deve essere esperto di comunicazione, deve essere in grado cioè di realizzare positive relazioni educative e di stimolare la ricchezza dei rapporti umani, con un positivo controllo dell'emotività, impadronendosi sempre di più di un'intelligenza dei sentimenti: la sensibilità culturale deve accompagnare in tutti i percorsi di conoscenza il docente che deve mantenere una profonda curiosità per tutti i fenomeni umani al di fuori di schemi preconfezionati ed essere particolarmente attento a valorizzare differenze e specificità che possano presentarsi anche in forme di difficile accettazione sulla base della tradizione. La flessibilità non solo riguarda l'organizzazione istituzionale, essa è anche una caratteristica del pensiero e dell'agire umano "esperti".

È evidente allora che "per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti" (art. 21 del contratto).

Per questo pensiamo che per evitare che succeda come per il passato quando la scuola della norma, la scuola dei documenti programmatici era molto più avanti rispetto alla scuola quotidiana, vera, determinandosi così una frattura spesso insanabile e foriera di non pochi conflitti tra servizio, utenza e operatori, la scuola dell'autonomia oggi debba puntare immediatamente sulla consapevolezza di chi vi opera e una forte azione formatrice debba riguardare tutti. La posta in gioco è grande, e il successo, in un quadro normativo chiaro come è quello in sviluppo, può essere assicurato solo dal protagonismo delle persone chiamate ai compiti di responsabilità.

È un respiro nuovo quello introdotto dall'evoluzione legislativa sull'autonomia. E sicuramente di tutta la P. A. il settore della scuola sta vivendo una fase di rilancio che si spiega con il riconoscimento del ruolo determinante che ha l'apprendimento per il futuro dell'umanità, come già è avvenuto per il passato.

Gaetano Cinque

NOVITÀ

ORIENTARSI NELL'AUTONOMIA

**Legge n. 59, 15 marzo 1997
normativa delegata e collegata**

Introduzione
di Giuseppe Bertagna

9726 - pp. 272, L. 49.000

Una panoramica completa della normativa disponibile: il testo della fondamentale legge n. 59 del 15 marzo 1997 e tutte le seguenti norme applicative, oltre ai più recenti supporti contrattuali del comparto scuola.

EDITRICE LA SCUOLA